

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "ORIANI-MAZZINI"

Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali e per la Sanità e l'Assistenza
Sociale - Istruzione e Formazione Professionale Regionale

Codice fiscale: 80124410152	SITO SCUOLA: www.orianimazzini.gov.it
Codice meccanografico: MIIS059003	Codice meccanografico Professionale: MIRC059012

A.S. 2020/21

DATA: 29/08/2021

CIRCOLARE N. 425

OGGETTO: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche – a.s. 2021/22

Al personale docente ed Ata

Al Dsga

Al Sito

Agli Atti

Con la presente si comunica che, fatte salve eventuali integrazioni e/o modifiche:

- la Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) reperibile al link: <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html>,
- Il Decreto Legge n. 111 del 06 agosto 2021, "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", di cui alla circolare interna n. 423/2021,
- il "Piano scuola 2021/22. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione", adottato dal Ministero dell'istruzione con decreto n. 257 del 6-08-2021, di cui alla circolare interna n. 423/2021,
- la Nota Ministeriale n. 1237 del 13.08.2021 avente ad oggetto "Decreto-legge n. 111/2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere tecnico, di cui alla circolare interna n. 424/2021,
- il PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 sottoscritto da MI e OO.SS. prot.n. 21 del 14.08.2021, reperibile al link: <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html>,

costituiscono il riferimento per l'organizzazione delle attività scolastiche "in presenza e in sicurezza" dell'anno scolastico 2021/22.

1.1 Svolgimento delle attività didattiche in presenza ex art. 1 comma 1 D.L. 111/2021

L'art.1 c.1 del Decreto Legge n. 111/2021 stabilisce che "al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi dell'infanzia [...] e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza."

1.2 Misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza ex art. 1 comma 2 D.L. 111/2021

Si fa presente l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 dicembre 2021), nel rispetto di quanto disposto dal DL 111/2021 art. 1 comma 2 , ovvero:

a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

- b) la raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) il divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

1.3 Possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS)

Dal giorno 1° settembre al 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021 art. 1 c. 6, il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire la Certificazione verde Covid-19; ai dirigenti scolastici è posta in capo la verifica del rispetto di tale prescrizione.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4-08-2021.

Si fa presente che l'esibizione della Certificazione verde Covid 19 (Green Pass) al dirigente scolastico o ad un suo delegato è attualmente obbligatoria; la modalità di verifica, mediante l'AppVerificaC19, in ogni caso, tratterà esclusivamente i dati necessari, così come riportato nell' informativa privacy allegata alla presente.

I soggetti delegati dal dirigente scolastico alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 in corso di validità o di documento di esenzione.

1.4 Esenzione certificazione verde Covid- 19 (GREEN PASS)

Il Ministero della Salute a mezzo circolare n. 35309 del 4 agosto 2021¹² - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

1.5 Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS)

Relativamente al mancato possesso della certificazione verde COVID-19 si riporta di seguito quanto disposto dal D.L. 111/2021 art. 1 comma 6 recante *"Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente: "ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)*

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 (...)

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

1.6 Ulteriori informazioni relative all'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/22

La documentazione relativa all'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/22 è reperibile nella sezione del sito del Ministero dell'Istruzione #IoTornoaScuola (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>).

La presente ha valore di notifica; pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni in essa richiamate.

Augurando a tutto il personale docente ed ATA un sereno avvio del nuovo anno scolastico, si porgono distinti saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Lamberti

(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD)